

# ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Agli Iscritti dell'Ordine dei Geologi  
della Regione Umbria

Loro Sedi

CIRCOLARE N° 1/2015 del 09/02/2015

## LEGGE REGIONALE N. 1/2015 "TESTO UNICO GOVERNO DEL TERRITORIO E MATERIE CORRELATE"

Il 28 Gennaio è stata pubblicata sul BUR (BUR n. 6 S.O. n. 1) la Legge Regionale n. 1/2015: "Testo unico governo del territorio e materie correlate", che è entrata in vigore il 29 Gennaio.

La stesura di tale complessa normativa ha visto la collaborazione non solo delle istituzioni regionali e locali, ma anche dei rappresentanti degli Ordini e Collegi Professionali.

Anche il nostro Ordine ha dato il suo prezioso e qualificato contributo.

Di esso e dei contenuti specifici della normativa si darà ampio resoconto in seguito, anche attraverso il prossimo numero di InformaGeologi.

In questa sede, e a pochi giorni dalla pubblicazione, ci preme porre l'attenzione sul principio ispiratore della norma e su alcuni dettagli che potrebbero risultare meno evidenti, vista la corposità dell'articolato (273 articoli suddivisi in nove Titoli), ma affatto secondari dal punto di vista deontologico.

La normativa nasce nello spirito di semplificazione dei procedimenti burocratici e degli obblighi posti in capo ai cittadini in generale ed al comparto produttivo in particolare, principio che, almeno delle intenzioni, ha ispirato il Legislatore negli ultimi anni.

Tale principio, se da una parte non può che essere accolto dagli operatori del settore produttivo in modo più che positivo, dall'altra ha come ricaduta diretta una maggiore assunzione di responsabilità da parte del consulente degli stessi e del progettista, che sarà chiamato ad asseverare la veridicità di quanto riportato negli elaborati tecnici e quindi la realizzabilità dell'opera progettata.

L'assunzione di una ulteriore fetta di responsabilità non può prescindere dalla implementazione delle professionalità espresse dalle figure tecniche coinvolte.

La nuova normativa, in ultima analisi, potrà rappresentare un ulteriore banco di prova per ognuno di noi, per migliorarci ed aumentare il nostro grado di professionalità.

Fra le novità introdotte dalla norma ci preme segnalare l'aumento degli interventi realizzabili "senza titolo abilitativo" (art. 118) e di quelli realizzabili mediante semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), tra cui i "Pozzi domestici e non domestici fino alla prima falda utile" (art. 124 c. 1 lett. g.).

In questo caso la novità è doppia: tutti i pozzi, a qualunque uso adibiti, sono realizzabili attraverso presentazione di SCIA e non vengono fissate limitazioni preconcrete e poco sostenibili dal punto di vista tecnico scientifico sulla profondità massima di indagine e perforazione.

Sembra finalmente passato il concetto da noi espresso dal 2003 ad oggi in tutte le sedi istituzionali, che non è limitando tout court la profondità di perforazione che si tutelano le acque sotterranee ed in particolare gli acquiferi (e le loro aree di ricarica) utilizzati o utilizzabili in futuro a scopo idropotabile.

Ricordiamo che, conseguentemente alla crisi idrica degli anni 2002/2003, la Regione, con Ordinanza del Presidente della Giunta, aveva stabilito quali limiti nemmeno tanto facilmente derogabili le profondità di 30 m per la perforazione di pozzi domestici e di 50 m. per quella di pozzi non domestici.

La battaglia intrapresa per rimettere al centro della attenzione le reali esigenze di tutela degli acquiferi attraverso studi geologici ed idrogeologici specifici per il sito scelto per la realizzazione di un'opera di attingimento è stata lunga ed ha coinvolto sia l'attuale che i precedenti Consigli.

È quindi con particolare soddisfazione che segnaliamo tale svolta.

Starà ora a noi, alla nostra professionalità ed integrità deontologica contemperare di volta in volta le esigenze dei nostri clienti con quelle di tutela e salvaguardia, approfondendo il più possibile le nostre conoscenze del territorio e delle sue fragilità e rendendo quindi un servizio ottimo sia all'ambiente che ai nostri clienti.

Sempre relativamente a tale materia si segnala all'art. 264 c. 16 la possibilità per quanti hanno presentato o presenteranno regolare richiesta di concessione ordinaria di piccola derivazione di acqua sotterranea prelevata da "pozzi autorizzati" di utilizzare la risorsa senza particolari formalità se non quella del pagamento del canone concessorio annuo.

In questo caso, i dubbi interpretativi sono molteplici: si auspica che le norme regolamentari che seguiranno a breve giro l'emanazione del TU chiariscano i termini di applicazione di tale principio. Un'altra novità in cui la figura professionale del geologo è direttamente coinvolta è riportata all'art. 127: ora l'ammissibilità degli scarichi sul suolo o in corpi idrici superficiali delle acque di scarico domestiche anche provenienti da impianti di fitodepurazione o depurazione in zone dove non esistono sistemi fognari pubblici dovrà essere certificata e discendere dagli studi geologici idrogeologici ed idraulici riportati nella relazione specialistica.

Anche in questo caso quindi l'assunzione di responsabilità in capo al geologo risulta maggiore e, di conseguenza, dovrà essere maggiore l'attenzione e la cura nello svolgimento dell'incarico professionale.

L'art. 128 (adempimenti in materia di assetto idraulico) segna una svolta: è infatti trasferita ai Comuni parte delle competenze dell'Autorità Idraulica in materia di PAI (cfr. art. 128 c. 2). Gli interventi di cui trattasi dovranno passare al vaglio della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: il ruolo del geologo membro di CCQAP, di conseguenza, assume una rilevanza notevole, essendo chiamato in prima persona ad esprimersi nel merito.

Allo scopo di uniformare il comportamento dei nostri rappresentanti nelle CCQAP e di aiutare i Colleghi di prima nomina sarà nostra cura promuovere incontri e occasioni di confronto e scambio di esperienze.



II PRESIDENTE  
*Filippo Guidobaldi*